



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA

Sedicesima Sezione Civile

in funzione di

Sezione specializzata in materia d'impresa

così composto:

Dott. Stefano Cardinali *presidente*

Dott. Francesco Remo Scerrato *giudice*

Dott.ssa Margherita Libri *giudice rel.*

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado, iscritta al **N.34592/2015 R.G.** e vertente

TRA

GABRIELE

c.f.

, come da procura

in margine all'atto di citazione;

Attore

E

ROBERTO

c.f. elettivamente domiciliato in Roma, Piazza
G.Mazzini n. 27, presso lo studio dell'Avv. Francesco Mainetti, che lo



rappresenta e difende per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione;

Convenuto

CONCLUSIONI: all'udienza del 26 settembre 2017, i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi integralmente ai propri atti e alle domande, eccezioni e conclusioni ivi rispettivamente formulate.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, Gabriele, premessa la propria qualità di socio della Service S.r.l. dal giorno 1 aprile 2011, con partecipazione rappresentativa del 20% del capitale sociale e di dipendente della stessa società, amministrata, sin dalla costituzione, da

Roberto, esponeva:

di aver ricevuto in data 14 febbraio 2013 comunicazione di licenziamento, dallo stesso impugnata innanzi al Tribunale di Roma, con l'instaurazione di un giudizio concluso con conciliazione in sede giudiziale il 9 luglio 2014;

che, in tale contesto, essendosi compromesso il rapporto con gli altri soci e avendo deciso di uscire dalla compagine sociale, fin dal marzo 2013, aveva chiesto, senza utile esito, all'amministratore Roberto, di convocare l'assemblea dei soci e di poter accedere alla documentazione sociale, richiesta evasa solo parzialmente;

che aveva prestato garanzia relativamente alle obbligazioni della società, verso Istituti di credito;

che nonostante fosse ancora partecipe del rischio di impresa e tenuto a rispondere, nei limiti della propria quota di partecipazione al capitale sociale, delle obbligazioni assunte dalla società verso l'Erario e verso terzi, non gli erano state fornite le informazioni più volte richieste in ordine all'andamento sociale e alla gestione della società;



che dopo aver rinegoziato gli accordi di fornitura e commercializzazione con il principale fornitore della società – Team System – – i nuovi *target* previsti dall'accordo non venivano raggiunti, con il pagamento della penale da parte della società che riportava perdita e procedeva a tagli di personale e di costi per ripianare la situazione economica;

che l'amministratore svolgeva attività di responsabile commerciale presso altra società – Team System - operante nel medesimo settore di attività della Service S.r.l., costituente fino a qualche tempo prima uno dei principali fornitori della medesima e che tale attività era svolta in situazione di palese conflitto di interessi con la società rappresentata e in concorrenza con la stessa;

che la quota di partecipazione al capitale sociale aveva perduto il suo valore per effetto dell'attività posta in essere dall'amministratore in concorrenza con la società amministrata e della perdita del principale dei suoi fornitori, presso il quale lo stesso amministratore prestava ormai la sua attività;

che l'amministratore era stato inadempiente ai propri obblighi di gestione, utilizzando le risorse della società per assicurarsi una personale sistemazione ed aveva altresì pregiudicato i diritti di controllo e di informazione spettanti al socio;

che i danni subiti dal socio erano di carattere patrimoniale, consistenti nella perdita di valore della quota, nella misura di €. 34.000,00, e di carattere personale, determinati nella somma di €. 18.000,00 e in ogni caso, subordinatamente, andavano quantificati in via equitativa, ai sensi dell'articolo 1226 cod. civ. .

Sulla scorta di tali premesse, l'attore chiedeva al Tribunale di accertare l'illiceità della condotta gestoria tenuta da Roberto ed il conseguente danno a lui derivatone, e di pronunciare la condanna del convenuto a risarcire il danno patito in via diretta, quantificato nella misura di



€. 52.000,00, dei quali € 34.000,00 quale valore patrimoniale delle quote di partecipazione alla Services srl ed € 18.000,00 quale indennizzo per gli ulteriori danni personali subiti e meglio specificati in atti.

Instaurato il contraddittorio, si costituiva Roberto il quale contestava integralmente le prospettazioni e richieste di parte attrice. Deduceva che il danno rivendicato da Gabriele non poteva costituire un danno diretto, ma integrava, semmai, un pregiudizio riflesso e indiretto rispetto a quello eventualmente subito dalla società e dal patrimonio sociale, dunque non risarcibile, secondo quanto previsto dall'articolo 2476, VI comma, cod. civ.. Negava in ogni caso la sussistenza dei prospettati inadempimenti dell'amministratore e dei danni dei quali era stato domandato il risarcimento.

Il convenuto, quindi, nel contestare partitamente le circostanze allegare dall'attore a fondamento delle pretese risarcitorie azionate, concludeva chiedendo l'integrale rigetto delle domande, con vittoria di spese e compensi di lite.

Acquisita documentazione conferente ed omessa ogni ulteriore attività istruttoria, la causa era rimessa al Collegio per la decisione, con la concessione dei termini di cui all'articolo 190 cod. proc. civ. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

In apertura di motivazione è opportuno premettere brevi cenni in ordine alla portata del rimedio nella specie esperito dal socio nei confronti dell'amministratore.

A seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni di riforma di cui al D.Lgs. n. 6/2003, la responsabilità dell'amministratore di società a responsabilità limitata per condotte che siano direttamente lesive del patrimonio dei singoli soci o dei terzi trova specifica previsione nell'art. 2476 c.c. che, dopo aver disciplinato l'azione sociale di responsabilità, al sesto comma, con una norma del medesimo tenore di quella trasfusa nell'art. 2395



c.c. in tema di società per azioni, testualmente prevede che *“le disposizioni di cui ai precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori”*.

Orbene, come già evidenziato da costante giurisprudenza con riferimento all’analogo disposto dell’articolo 2395 cod. civ., l’azione individuale spettante ai soci o ai terzi per il risarcimento dei danni ad essi derivati per effetto di atti dolosi o colposi degli amministratori rientra nello schema della responsabilità aquiliana (con quanto ne consegue in tema di riparto dell’onere della prova) e presuppone che i danni stessi non siano solo il riflesso di quelli arrecati eventualmente al patrimonio sociale, ma siano stati direttamente cagionati ai soci o terzi, come conseguenza immediata del comportamento degli amministratori medesimi; tale azione individuale, pertanto, è rimedio utilmente esperibile solo quando la violazione del diritto individuale del socio o del terzo sia in rapporto causale diretto con l’azione degli amministratori.

Va precisato, poi, che l’azione contemplata dall’articolo 2476, VI co., c.c. – al pari di quella prevista dall’articolo 2395 cod.civ. – riguarda fatti che siano addebitabili esclusivamente agli amministratori e non riversabili sulla società, onde anche sotto tale profilo differisce dall’azione che può essere proposta direttamente nei confronti della società per violazione del rapporto sociale ovvero di specifici obblighi contrattuali o extracontrattuali su di essa gravanti.

Segnatamente, l'avverbio "direttamente" circoscrive l'ambito di esperibilità dell'azione ex articolo 2395 c.c. o ex articolo 2476, VI co., cod. civ., rispetto alla cd. azione sociale di responsabilità, rendendo palese che il *discrimentra* le stesse non va individuato nei presupposti stabiliti dalla legge per il sorgere di tali forme di responsabilità (che consistono pur sempre nella violazione, dolosa o colposa, da parte degli amministratori, dei doveri ad essi imposti dalla legge o dall'atto costitutivo), bensì nelle conseguenze che il comportamento illegittimo degli amministratori ha determinato nel patrimonio



del socio o del terzo. Se il danno allegato costituisce solo il riflesso di quello cagionato al patrimonio sociale, si è al di fuori dell'ambito di applicazione dell'articolo 2395 cod. civ. e dell'articolo 2476, VI co., cod. civ., in quanto tali norme richiedono che il danno abbia investito direttamente il patrimonio del socio o del terzo (Cass. 25/07/2007, n. 16416; Cass. n. 8359 del 03/04/2007; Cass. 05/08/2008, n. 21130).

Per quanto, poi, di interesse nella fattispecie all'attenzione, la riconducibilità della responsabilità ex articolo 2476, VI co., cod. civ. allo schema della responsabilità aquiliana comporta che è sul socio che agisce che grava l'onere di allegare in maniera specifica e di provare a) la addebitabilità, agli amministratori, di omissioni e condotte in violazione degli obblighi specifici e dei doveri connessi alla carica rivestita; b) i pregiudizi patrimoniali diretti asseritamente subiti e, non ultimo, c) il nesso eziologico tra gli addebiti formulati ed i danni prospettati.

Fatte tali considerazioni di ordine generale e passando all'esame della fattispecie all'attenzione, va osservato che, a fondamento delle pretese azionate, Gabriele ha, innanzitutto, allegato che Roberto, in qualità di amministratore unico della Service S.r.l., non avrebbe convocato l'assemblea dei soci nonostante le richieste in tal senso avanzate da esso attore. L'omessa convocazione dell'assemblea non dà luogo ad alcuna violazione da parte dell'amministratore, considerato che l'articolo 2479, comma I, cod. civ., prevede la convocazione dell'organo deliberativo in caso di richiesta da parte di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, situazione nel caso di specie da escludere tenuto conto che il è titolare di una quota rappresentativa del 20% del capitale della società. In ogni caso, in difetto di più precise allegazioni, tale omissione non è in sé stessa idonea a cagionare un danno diretto alla sfera patrimoniale del socio, secondo quanto innanzi precisato.



L'attore, dopo aver indicato nel dettaglio le omissioni e condotte inadempienti addebitabili all'amministratore ed i risvolti delle stesse, in termini di rinegoziazione delle condizioni economiche con la società fornitrice, di svolgimento di attività concorrenziale e in conflitto di interessi da parte dell'amministratore, al fine di evidenziare il pregiudizio patrimoniale diretto in concreto sofferto ed il nesso eziologico tra lo stesso e le condotte addebitabili all'amministratore convenuto, ha dedotto che il valore della quota di cui è titolare aveva subito una notevole riduzione.

Tali essendo, in sintesi, le doglianze svolte dal socio va osservato che, astrattamente considerato – e prescindendo, dunque, da ogni apprezzamento circa la fondatezza delle condotte di *mala gestio* ascritte al convenuto – il pregiudizio prospettato dall'odierno istante rientra nel novero dei danni patrimoniali indiretti, non passibili di ristoro ex articolo 2476, VI co., cod. civ.. Infatti, con riguardo a ciascuno degli addebiti sui quali parte attrice fonda la pretesa risarcitoria, appare certo che, anche ove dimostrata la relativa sussistenza e provato il pregiudizio patrimoniale dai medesimi derivato, il danno avrebbe comunque incidenza diretta sulla società e comporterebbe il depauperamento del patrimonio dell'attore solo quale conseguenza della compromissione patrimoniale riferita alla società. Tali conclusioni valgono relativamente all'esercizio di attività in conflitto di interesse con la società e in concorrenza con la stessa, e alla rinegoziazione di condizioni economiche non vantaggiose per la società con la fornitrice. Rispetto a siffatte condotte, a prescindere da ogni considerazione circa l'astratta ipotizzabilità di una responsabilità dell'amministratore e di una violazione dei doveri incombenti sull'organo gestorio, l'attore non ha sostanzialmente dedotto e provato alcun danno direttamente subito, essendosi limitato ad attribuire alle stesse una potenzialità dannosa riferibile direttamente alla società dal medesimo gestita e solo indirettamente ad esso attore in quanto socio della medesima e titolare di una partecipazione al capitale sociale. Inoltre, essendo il presupposto



dell'azione che compete al singolo socio danneggiato da atti degli amministratori costituito da un pregiudizio diretto sul patrimonio del singolo provocato da comportamenti dell'amministratore e non dall'eventuale riflesso derivante dal danno incidente sul patrimonio della società, il riferimento alla diminuzione di valore della quota di partecipazione dovuta ad una condotta posta in essere in violazione dei doveri di gestione da parte dell'amministratore, non può costituire danno diretto del singolo socio poiché la quota di partecipazione è un bene distinto dal patrimonio sociale, la cui diminuzione di valore è conseguenza soltanto indiretta ed eventuale della condotta dell'amministratore (Cass. Civ., Sez. III, n. 4548 del 22/03/2012; Sez. I, n. 22573 del 23/10/2014).

Anche rispetto alla domanda fondata sulle garanzie assunte dall'attore riguardo alle obbligazioni della società verso gli istituti di credito, vale il medesimo ragionamento sin qui svolto, tendendo l'attore a conseguire il pagamento di somme e la reintegrazione del suo patrimonio personale, compromesso per effetto del pregiudizio arrecato, dalla condotta illecita del convenuto, al patrimonio sociale. Le considerazioni innanzi svolte con riguardo all'azione risarcitoria valgono pertanto anche rispetto a tale domanda, risultando evidente che il danno lamentato è una conseguenza indiretta del prospettato depauperamento del patrimonio della società. In ogni caso, la documentazione allegata dall'attore (doc. n. 9 allegato alla citazione e doc. n. 7 allegato alla memoria ex articolo 183, VI comma, n. 2, cod. proc. civ.) non contiene alcun riferimento all'assunzione di garanzie personale da parte del socio, riguardando esclusivamente la società e il suo amministratore.

Nessun danno specifico risulta poi concretamente allegato e dimostrato con riguardo alla pretesa compromissione del diritto di accesso alla documentazione sociale, ai sensi dell'articolo 2476, II comma, cod. civ., considerato peraltro che, alla luce della documentazione in atti, le richieste di accesso appaiono, in parte, soddisfatte (doc. n. 8) dalla società che ha invitato l'attore a prendere visione



dell'estratto del conto corrente intestato alla società e del "nuovo accordo di distribuzione siglato con la _____ secondo le modalità indicate dalla missiva del 7 maggio 2014.

Neppure può, infine, invocarsi da parte dell'attore una liquidazione del danno in via equitativa, ai sensi dell'articolo 1226 cod. civ., considerato che anche la liquidazione in via equitativa presuppone comunque la specifica allegazione e la prova concreto del pregiudizio patito.

In definitiva, dunque, alla luce delle considerazioni sopra svolte deve pervenirsi al rigetto della domanda formulata da _____ Gabriele nei confronti dell'amministratore della società _____ Service S.r.l..

Ritiene, infine, il Tribunale che vada disposta la condanna di parte attrice al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del convenuto, nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, del numero e della complessità delle questioni trattate, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma – Sezione specializzata in materia d'impresa, come sopra composto, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N. 34592 R.G. 2015 così provvede:

- Rigetta le domande.
- Condanna _____ Gabriele al pagamento delle spese del giudizio, liquidate nella misura di €. 5.355,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali come per legge, in favore del convenuto _____ Roberto.

Così deciso in Roma, in data 4 settembre 2018, nella Camera di Consiglio della Sedicesima Sezione Civile del Tribunale.

Il Giudice estensore
dott.ssa Margherita Libri

Il Presidente
dott. Stefano Cardinali

